

S T A T U T O
della Associazione
“ LIBERAL POPOLARI “

COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1

“ E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile l’Associazione “Liberal Popolari” con sede in Roma, Via dei Marsi 68/a”.

Art. 2

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3

I principi fondamentali dell’Associazione si ispirano ad una congiunzione ideale e programmatica dei soci. Ciò significa che essi ne condividono l’indone volontaristica, democratica e culturale come pure gli orientamenti, le impostazioni e le norme contenute nel presente statuto.

Art. 4

“ L’ Associazione ha il fine di :

- promuovere il dibattito sulle tematiche politico-sociali dell’area moderata e delle riforme istituzionali del sistema politico e amministrativo, organizzando Convegni, Conferenze e manifestazioni in genere.
- contribuire alla diffusione e approfondimento della cultura e dell’informazione politica e sociale nel territorio nazionale mediante organizzazione di spettacoli, tornei sportivi e ricreativi, escursioni tematiche e ogni altra manifestazione culturale in genere idonea a raggiungere lo scopo , sia in proprio che demandando a terzi.
- attivarsi a preparare una nuova classe politica e amministrativa promovendo e attuando interventi e corsi per l’addestramento, la formazione e la selezione dei cittadini; curando anche la pubblicazione e le diffusione ai soci di scritti , sotto qualsiasi forma anche periodica tesi all’informazione e alla crescita culturale
- partecipare al rinnovamento sociale, istituzionale e politica della Nazione nella sua unità politica.

Art.5

L' Associazione non ha fine di lucro.

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) dalle contribuzioni dei soci;
- b) dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell' Associazione ;
- c) dalle contribuzioni di persone od enti, pubblici o privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui alle norme fiscali e di ogni altra natura vigenti e future;
- d) dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
- e) da ogni altro provento che le affluisca.

L' Associazione può anche possedere partecipazioni di società per il migliore raggiungimento dei fini associativi .

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

ORGANIZZAZIONE

Art. 6

L' Associazione è costituita dai seguenti soci:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Sono “ soci fondatori “ sia le persone che hanno stipulato l'atto costitutivo dell' Associazione, sia quelle che, non intervenute alla stipula dell'atto costitutivo stesso, siano state appositamente individuate ed invitate a partecipare alla prima Assemblea dell' Associazione stessa , al fine specifico di assumere la qualifica di “socio fondatore” , con le modalità di cui all'atto costitutivo medesimo, e partecipino a detta prima Assemblea accettando espressamente la qualifica di “ socio fondatore” di che trattasi. Essi conservano a vita la qualifica di “ socio fondatore “ (salvo specifica

rinuncia scritta o espulsione su proposta dei garanti e l'approvazione dei due terzi dei soci aventi diritto a voto intervenuti all'Assemblea), partecipano alla vita dell'Associazione ma non hanno diritto a voto se non in regola con la quota annuale né possono assumere incarichi all'interno della stessa finché permane la condizione di loro insolvenza per l'anno in corso.

Sono “ soci ordinari “ le persone fisiche la cui domanda di iscrizione è accettata dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa, che è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, ne sancisce l'avvenuta iscrizione . I giovani fino a 26 anni pagano il 50% della quota.

Hanno diritto di voto e possono assumere incarichi associativi.

Sono “ soci sostenitori” i soci ordinari che effettuano un versamento annuale pari a dieci volte la quota annuale stabilita. Chiaramente si può perdere la qualifica di soci sostenitori e restare soci ordinari. Hanno diritto di voto e possono assumere incarichi associativi.

Sono “ soci onorari” le persone fisiche che resesi benemerite per l'Associazione o ne costituiscano motivo d'orgoglio , su proposta del Comitato Direttivo e accettazione della maggioranza dell'Assemblea dei soci vengono nominati tali, fino a revoca. Non hanno diritto di voto , possono assumere solo la carica di Presidente.

Art. 7

Il socio ne perde la qualità:

- a) per recesso scritto;
- b) per morosità;
- c) per espulsione.

L'espulsione si configura nel caso che il socio non rispetti le norme dello statuto ed assuma comportamenti materiali e contegni morali in danno e pregiudizievole agli interessi , all'immagine e alla finalità dell'Associazione.

La cessazione del rapporto di socio annulla ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

I soci si distinguono in soci aventi o non aventi diritto e voto.

Sono soci aventi diritto a voto i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori che hanno versato la quota annuale; questa hanno diritto a :

- a) partecipare all'attività dell'Associazione , contribuendo alla elaborazione degli indirizzi politici e culturali ;
- b) eleggere i componenti degli organi dell'Associazione ed essere eletti;
- c) chiedere ed ottenere in qualsiasi momento la visura dei libri contabili e sociali dell'Associazione.

Sono soci non aventi diritto a voto i soci fondatori non in regola a norma del disposto del precedente art. 6 e i soci onorari. Possono partecipare all'attività dell'Associazione , contribuendo alla elaborazione degli indirizzi politici e culturali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) mantenere un comportamento etico-morale irreprensibile e quindi non lesivo della dignità e personalità di ogni altro associato;
- c) rispettare le comuni norme di convivenza civile e democratica ;
- d) contribuire all'unità , diffusione e consolidamento dell'Associazione;
- e) versare regolarmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.9

Organi sociali dell'Associazione sono:

- L' Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- Il Comitato Consultivo
- I Revisori Contabili
- Il Comitato dei Garanti

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve essere effettuata con anticipo di almeno quindici giorni dalla data fissata per la riunione per le Assemblee straordinarie a mezzo lettera raccomandata da spedire con il detto anticipo per le Assemblee ordinarie a mezzo avviso scritto da comunicare con ogni possibile supporto e/o modalità con lo stesso anticipo.

Art.11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio Direttivo, eletto a maggioranza dai soci aventi diritto a voto per un biennio, è composto al massimo da nove membri ed elegge il Tesoriere.
- 2 Su proposta del Presidente nomina il Segretario Generale e con voto di maggioranza può dimissionarlo.
- 3 Decide gli investimenti del patrimonio associativo.
- 4 Concorda con il Presidente le politiche organizzative in linea con le deliberazioni dell'Assemblea , per il conseguimento degli scopi associativi .
- 5 Controlla e ratifica l'operato del Presidente.

Art.12

IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene eletto dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto a maggioranza, deve essere persona insigne che dia lustro all'Associazione e presiede il Comitato consultivo.

Art. 12 bis

IL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto ad ogni rinnovo del C.D. , senza alcuna limitazione al reincarico, a maggioranza.
- 2 Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e sovrintende alla sua gestione amministrativo-contabile.
- 3 Garantisce l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 13

IL SEGRETARIO GENERALE

E' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale dura per l'intero mandato del Presidente salvo che sia dimissionato; in tale caso su impulso del Presidente in carica si provvede alla reintegra dell'organo sociale.

Su mandato del Presidente, può sostituirlo, nella gestione amministrativa e contrattuale dell'Associazione, ne coordina ed organizza l'attività. Può in assenza del Presidente e su suo mandato convocare il Consiglio Direttivo.

Art.14

IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Risponde della gestione contabile e redige un bilancio consuntivo.

Garantisce la corretta tenuta dei libri contabili per corrispondere sia agli obblighi di **legge**

che alla puntuale elaborazione di rendiconti periodici.

Art. 15

IL COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo, composto da tutti i soci sostenitori ed onorari è presieduto dal Presidente onorario di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Esprime parere preventivo sugli indirizzi di carattere generale, la cui decisione è di competenza del C.D., con particolare riferimento agli aspetti culturali ed agli eventi organizzati dall'Associazione.

Art.16

I REVISORI CONTABILI

I Revisori contabili sono almeno due.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per due anni.

Controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Nel caso di irregolarità contabili informano il Presidente dell' Associazione e il Segretario Generale che convoca il Consiglio Direttivo per gli atti conseguenti.

Art. 17

IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei garanti si compone di cinque membri.

Di questi tre vengono eletti dall'Assemblea dei soci; uno dal Comitato Consultivo e uno dai soci fondatori.

Quest'ultimo sarà anche il Presidente del Comitato.

I componenti sono rieleggibili e durano in carica due anni.

E' compito del Comitato presiedere all'osservanza dello Statuto, stabilire la non conformità degli obblighi del socio e prendere provvedimenti disciplinari, tenere il repertorio cronologico degli atti pertinenti alle sue decisioni che sono vincolanti e insindacabili.

Art. 18

CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche dell'Associazione non sono cumulabili.

Art. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo sono divenuti di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio non può in alcun caso essere destinato a scopi diversi da quelli statuari e costituisce, unitamente ai contributi dei soci, fondo comune ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo e corredato della relazione dei Revisori dei Conti, è presentata all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, quando particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato al 30 giugno.

Art. 21

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SOCI

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio riportato in bilancio di eventuali passivi.

I soci non rispondono con il loro patrimonio personale di eventuali passivi dell'Associazione.

Art.22

MODIFICHE

Modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Direttivo a maggioranza ovvero su richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L' approvazione delle modifiche richiede la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto a voto intervenuti all'Assemblea.

Art. 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto a voto, che provvederà alla nomina dei liquidatori in ordine alla devoluzione del fondo comune.